



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 24 del 04 MARZO 2015**  
**(odg 09 del 04/03/2015)**

**OGGETTO:** Comune di CAPRINO VERONESE (VR)  
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

**VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;

**VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

**ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

**DATO ATTO** che:

- Il Comune di Caprino Veronese ha adottato con DGC n.1 del 15.01.09 il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.

- In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del PAT, oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale.

- Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti –



da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n.5 del 6.03.14 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.32 del 21.03.14, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "L'Arena" e "Repubblica" del 21.03.14.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute entro i termini del primo deposito sono pervenute n. 49 osservazioni delle quali n.10 con attinenze ambientali.

**DATO ATTO** che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n.130 del 12.11.2008, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla Relazione Ambientale (oggi Rapporto Ambientale Preliminare) al Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Caprino Veronese (VR) con prescrizioni che dovevano essere ottemperate in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- Prot. n.4432 del 19.03.2014;
- Prot. n. 18596 del 02/12/2014

**ESAMINATI** i pareri pervenuti da parte degli Enti aventi competenza in materia Ambientale consultati:

- Parere Autorità di bacino del Fiume Adige, prot. 948 del 09/05/2014;
- Parere Direzione Regionale per i beni Culturali e paesaggistici del veneto, prot. 7294 del 06/05/2014;
- Parere della Soprintendenza per i beni Archeologici del veneto, prot. 5030 del 14/04/2014;
- Parere istituto Ville venete, prot. 1169 del 10/04/2014;
- Parere dell'ULSS n.22, prot. 2587/SiSP del 14/05/2014.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di Incidenza N. 48/2015 del 19 febbraio 2015 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica n. 09 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 04/03/2015 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta in generale correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione di molti effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.

Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.

- Il R.A. adottato ha analizzato le diverse matrici ambientali; lo stesso R.A. dovrà essere aggiornato con tutti gli approfondimenti contenuti nel fascicolo integrativo.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità più importanti ed evidenti presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.



- La metodologia valutativa applicata, anche alla luce dei chiarimenti ed approfondimenti aggiuntivi formulati in sede istruttoria, presenta una sostanziale e generale corretta impostazione e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano.
- Sempre alla luce delle integrazioni fornite durante l'iter istruttorio è stato però possibile approfondire gli aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni individuate nella tavola 04 delle trasformabilità possono ritenersi completamente valutate.
- Alla luce della metodologia utilizzata, del grado di dettaglio della stessa e della particolarità di alcune azioni strategiche sono emerse ulteriori considerazioni.

- Relativamente alla individuazione di **Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale (art. 75 NTA)**, si precisa che per le n.6 aree individuate nelle NTA del PAT e nella carta delle Trasformabilità, il P.I. dovrà precisare con analisi più approfondite e dettagliate gli "Ambiti di intervento" su base catastale da subordinare a Piani Urbanistici Attuativi, anche per stralci funzionali, o a intervento diretto, attraverso accordi tra pubblico e privato, anche utilizzando gli strumenti di perequazione o compensazione urbanistica e credito edilizio.

Le stesse NTA demandano allo stesso P.I. di redigere una specifica "Scheda norma" per ogni "Ambito di intervento" che contenga lo stato di fatto e di progetto e le indicazioni per il miglioramento della qualità urbana e territoriale, in particolare dettagliando le modalità attuative e operative degli interventi urbanistici previsti, le volumetrie e parametri stereometrici ammessi in applicazione degli strumenti di perequazione o compensazione urbanistica e credito edilizio, le destinazioni d'uso e interventi ammessi sugli edifici esistenti, le caratteristiche morfologiche e architettoniche da utilizzare nel caso di adiacenze a preesistenze, le bonifiche dei luoghi nel caso di presenza di siti potenzialmente inquinati.

Sulla base dei contenuti dei risultati della valutazione, del metodo valutativo utilizzato, e di quanto affermato dal valutatore del Piano nel fascicolo integrativo trasmesso, verificata la non conoscenza di come sarà realizzato l'obiettivo di piano, si ritiene che tutte le aree dovranno essere sottoposte ad una verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

- Relativamente alla individuazione di **Aree di Riqualificazione e Riconversione (art. 76 NTA)**, intese come porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo produttivo per i quali, a causa della loro collocazione all'interno di zone prevalentemente residenziali o in contesti di prima industrializzazione oramai conglobate nel tessuto urbano, necessitano di un intervento di riqualificazione e riconversione, mediante il loro trasferimento, si prende atto del fatto che l'attuazione di tali ambiti debba essere definita con Programma integrato, previa sottoscrizione di Accordo tra pubblico e privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della L.R. medesima.

Sul punto si precisa che per l'ambito evidenziato nella carta della trasformabilità, sono state previste delle Direttive di trasformazione che prevedono l'attuazione *attraverso PUA (realizzato anche per stralci funzionali) e/o accordo tra Pubblico e Privato. In sede attuativa verranno poi specificate le destinazioni d'uso ammesse (residenziale, commerciale e direzionale) e le volumetrie ammesse.*

Anche per questa tipologia di azione strategica, preso atto dei contenuti dei risultati della valutazione, del metodo valutativo utilizzato, e di quanto affermato dal valutatore del Piano nel fascicolo integrativo, sebbene il R.A. abbia valutato l'area in riferimento ai vincoli, consumo di SAU, fragilità, rischi, la stessa azione dovrà essere sottoposta ad una verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.



- Relativamente alla individuazione di un **Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programma complesso (art. 77 NTA)**, si prende atto del fatto che tale area è già stata soggetta a PUA e già oggetto di valutazione VAS con parere positivo della Commissione VAS n° 116 del 30 ottobre 2012. Attualmente il PUA è in corso di convenzione.

- Relativamente alle **Linee preferenziali di sviluppo residenziale e produttivo (art. 78 NTA)**, si prende atto che l'azione strategica individua le linee preferenziali lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico residenziale, produttivo, a servizi; tali ambiti rientrano in aree già previste dal PRG vigente (ambiti C2b e C2c).

Nelle tabelle valutative sono state indagate le azioni di sviluppo mediante l'analisi degli indicatori individuati.

- Relativamente alla individuazione di **Servizi di interesse sovra comunale e Servizi di previsione (art. 79 NTA)** il P.A.T. individua le attrezzature e i servizi esistenti di maggiore rilevanza a scala comunale o sovracomunale. In particolare le aree indicate con F1 e F2 si collocano su aree destinate a "Corridoio ecologico principale" e pertanto valgono le disposizioni dell'art. 66.

Il P.A.T. prevede un'area di espansione per i seguenti servizi di maggiore rilevanza e considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo:- Polo scolastico; - Polo sportivo.

Il P.I. deve completare l'individuazione e deve disciplinare i servizi e le attrezzature minori sia del capoluogo che dei centri minori, privilegiando ove possibile, la conferma delle attrezzature esistenti e le previsioni del loro potenziamento.

Il P.I. deve precisare inoltre la specifica funzione dei servizi di interesse comune di maggior rilevanza al fine di garantire il raggiungimento dei massimi livelli di razionalizzazione e valorizzazione, garantendo nel contempo i migliori standard di servizio e/o utilizzo possibili.

Sempre in sede di P.I. saranno adeguatamente dettagliati anche gli aspetti progettuali della nuova viabilità / bretella prevista nell'art. 88.

Si prende atto di quanto affermato dal valutatore nel documento integrativo trasmesso relativamente al fatto che in sede di rapporto ambientale R.A. non è stato possibile valutare la tipologia di tale aree a servizio secondo gli indicatori di impatto prestabiliti. L'attuazione del nuovo polo scolastico e sportivo sarà soggetto a Verifiche di assoggettabilità alla Vas art.12 D. Lgs 152/2006, nella fase attuativa.

- Relativamente alla individuazione delle **aree ad Edificazione diffusa** (art. 74 NTA), vista l'estensione territoriale di alcune di esse, si chiede una attenta verifica sul consumo di suolo. Si prende atto del fatto che tali ambiti possono essere sviluppati sia mediante interventi diretti, sia attraverso PUA; in questo secondo caso il Piano attuativo dovrà essere sottoposto a successiva verifica di assoggettabilità fatti comunque salvi i casi di esclusione previsti.

- Con riferimento invece all'**Ambito Turistico riferito all'art. 35.1** e cartografato nella carta della trasformabilità con retino quadrettato azzurro - ambito derivante dalla pianificazione sovraordinata (art. 69-70 delle NTA del PTCP) – non appare chiaro come gli interventi in esso individuati siano stati valutati; sul punto si rimanda ad un approfondimento valutativo successivo.

- Il piano prevede nell'**art. 60 – Opere incongrue ed elementi detrattori**, che il P.I. possa individuare opere incongrue con l'ambiente circostante per le quali sia necessario individuare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione. Alla luce di tale azione demandata al P.I. si ritiene che tale azione non possa ritenersi oggi considerata e valutata; il P.I. che attuerà tale articolo normativo dovrà verificarne la sostenibilità.

- Con riferimento alle **"pertinenze scoperte da tutelare" individuate nell'art. 62** delle NTA del Piano si prende atto che si demanda al P.I. la ricognizione delle



aree e la definizione degli interventi. Eventuali integrazioni volumetriche dovranno essere individuate da schede puntuali o sottoposte a PUA. Tale azione demandata al P.I. non appare considerata e valutata nel R.A. Ogni nuovo Piano attuativo individuato dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità fatti salvi i casi di esclusione.

- Il Piano demanda al P.I. la possibilità di individuare un "**ambito ricettivo e turistico**" a nord della frazione di Pesina, contraddistinto con il numero **2\***; tale azione dovrà essere sottoposta a successiva verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.12 D. Lgs 152/2006.

- Analogamente il Piano, in un **Contesto figurativo (art.70)** demanda al P.I. di prevedere in corrispondenza all'area di Villa Cariola l'ampliamento per attività turistica. Tale azione cartografata con il simbolo **1\*** e posta a nord-est del capoluogo, dovrà essere sottoposta a successiva verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.12 D. Lgs 152/2006.

- Con riferimento alle **misure di mitigazione e compensazione** ambientale citate nel R.A. si ritiene che le Modalità operative debbano essere recepite dalle NTA.

- Con riferimento allo studio per la Valutazione di Incidenza redatto per il PAT ed analizzato dal Servizio di Pianificazione Ambientale (rif. Parere 48/2015 del 19/02/2015) nel quale si afferma che il territorio comunale è interessato dalla presenza dei siti della rete natura 2000 IT3210039 - Monte Baldo Ovest e IT3210041 - Monte Baldo Est (regione biogeografica alpina), si precisa che nello stesso studio vengono identificati i fattori perturbativi con riferimento ad alcune azioni strategiche senza però quantificarne gli effetti e senza dare giustificazione tecnico-scientifica ai buffer (azioni riferite agli art. 6, 18, 21, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 51, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 94, 95, 96 delle NTA).

Analogamente lo studio non identifica i fattori di pressione relativi ad altre azioni strategiche previste dalle NTA (azioni riferiti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 67, 69, 70, 77, 80, 81, 85, 89, 90, 91, 93, 97, 98).

Inoltre, l'inserimento nello studio di prescrizioni non è ammesso dalla normativa vigente e poiché a detta del valutatore la non significatività delle incidenze (o degli effetti) del piano, viene "*giustificata solo dalla applicazione di dette prescrizioni*"; emergono quindi i presupposti per l'applicazione di quanto disposto all'art. 6 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Alla luce delle considerazioni riportate nello studio si ritiene che prima dell'approvazione del piano ed in fase di attuazione del Piano stesso, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate in merito alla Valutazione di Incidenza che esamina gli effetti del Piano sui **siti della Rete Natura 2000**.

- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata ed in particolar modo con Programma regionale di sviluppo (P.R.S.), P.T.R.C., P.T.C.P., Piano Regionale dei Trasporti (PRT), Piano Regionale per le Attività di cava (PRAC), Piano generale di Bonifica (PGBTTR), e P.A.I., Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), Piano di tutela delle Acque (P.T.A.), Piano regionale di risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), Piano d'Area Garda-Baldo, Rete Natura 2000.

- Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.

- Per quanto riguarda il **monitoraggio** il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione.

**VISTA**

la dichiarazione formulata dal Responsabile dell'Area Urbanistica e Territorio del Comune di Caprino Veronese prot. n.0018575 del 02/12/2014, trasmessa con nota prot. n.18596 del 02/12/2014 ed acquisita al prot. reg. n. 2149 del 05/01/2015, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale del PAT avvenuta con Deliberazione n.5 del 06/03/2014, si prende atto che complessivamente sono pervenute n.49 osservazioni, delle quali n.14 accolte o parzialmente accolte e n.35 non ritenute accoglibili.

Dalla medesima dichiarazione si apprende che fra le osservazioni pervenute solamente n.10 hanno attinenza a questioni ambientali o con il R.A. (osservazioni n. 4, 6, 19, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 35).

Il valutatore ha riportato un giudizio in merito alle osservazioni ritenute attinenti a questioni ambientali.

Il Responsabile dell'Area Urbanistica e Territorio ha dichiarato che dall'esame delle stesse si evidenzia che l'accoglimento di alcune osservazioni non altera gli esiti del Rapporto Ambientale.

N°	DATA	PROT.	RICHIEDENTE	OGGETTO	ISTRUTTORIA	Parere del valutatore	Parere istruttorio
4	16.05.14	7772	BONATO FRANCESCO Leg.Rappr. ditta COS.MO. Srl	Richiesta di correzione del perimetro del Ambito Consolidato per comprendere una porzione di area già edificata facente parte di un piano di lottizzazione realizzato.	<p>Premesso che il PAT è uno strumento urbanistico a carattere strategico e non conformativo dello stato dei luoghi, si provvede ad aggiornare il supporto cartografico (CTRN). Pertanto il professionista incaricato della redazione del Quadro Conoscitivo provvederà ad integrare la Cartografia sia con l'inserimento delle sagome dei fabbricati sia che la definizione dell'area di Lottizzazione realizzata.</p> <p>Le modifiche in oggetto sono già state considerate nei termini di consumo di suolo e di SAU e pertanto gli esiti del Rapporto Ambientale non vengono alterati.</p>	Tale variazione non altera i contenuti del Rapporto Ambientale	Si prende atto di quanto controdedito dal valutatore
6	20.05.14	7934	GASPARI ANTONIO SPOLETTI MATTEO BRUNELLI GIANCARLO DAL PRETE OSVALDO Consiglieri di minoranza	<p>1) Si richiede di suddividere il territorio in un numero maggiore di ATO per approfondire le peculiarità del complesso territorio Caprinese;</p> <p>2) Si richiede di rivedere il dimensionamento del PAT in quanto le motivazioni a supporto dei dati indicati nella Relazione di Progetto non suffragano il volume di progetto previsto dal PAT;</p> <p>3) Si richiede di individuare le aree delle</p>	<p><b>ACCOLTA</b></p> <p>1) Per <b>AMBITI Territoriali</b>, Omogenei si intendono "LE PORZIONI MINIME di territorio in riferimento alle quali si ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte IN TERMINI SISTEMATICI PLURALITÀ DI PROBLEMI DI SCALA URBANA E TERRITORIALE, nonché caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti politiche di intervento" (ai sensi del</p>	<p>1) Tale osservazione non altera i contenuti del Rapporto Ambientale</p> <p>2) Tale osservazione non altera i contenuti del Rapporto</p>	<p>Si prende atto di quanto controdedito dal valutatore. In merito al punto 3) si richiama l'elaborato allegato alla VAS nel quale si distinguono gli ambiti consolidati da quelli di nuova espansione</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N°	DATA	PROT.	RICHIEDENTE	OGGETTO	ISTRUTTORIA	Parere del valutatore	Parere istruttorio
				<p>programmazione e pianificazione urbanistica del PRG vigente distinguendo le lottizzazioni convenzionate e quelle non convenzionate, in riferimento alle linee preferenziali di sviluppo indicate nelle tavole del PAT;</p> <p>4) Si contesta che gli ambiti di urbanizzazione consolidata e le linee preferenziali di sviluppo insediativo siano stati individuati in modo approssimativo, inglobando parti di territorio prive di costruzioni e su cartografia non aggiornata.</p> <p>5) Mancano considerazioni sulla vocazione turistica del territorio alla luce del Piano d'Area Baldo Garda.</p>	<p>comma 1.3, art.50, comma1 lettera b) della L.R. 11/2004.). È con il PI che si definiscono le tipologie edilizie, la forma delle diverse zone funzionali, le particolarità delle direttrici viarie delineando il disegno generale della città e delle singole sue parti significative, attuando una suddivisione del territorio comunale in <u>ZONE Territoriali Omogenee</u> che analizzeranno i tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione e delle caratteristiche qualitative rispetto alle peculiarità geologiche, geomorfologiche e naturalistiche.</p> <p>Si ritiene pertanto che con la suddivisione attuata del territorio comunale nelle tre ATO (Alta Pianura – Media Montagna – Alta Montagna, Aree di Pregio Naturalistico), concordate in fase di analisi con la Regione Veneto, vengano adeguatamente valorizzate le peculiari caratteristiche locali; con una suddivisione eccessiva del territorio non si produce uno spazio urbano articolato, ma un impoverimento complessivo delle relazioni spaziali urbane e territoriali.</p> <p>2) Premesso che il metodo di calcolo riportato nel Dimensionamento è stato condiviso, così come per tutti i Piani in Co-pianificazione con la Regione Veneto dai Funzionari responsabili, si precisa che dalla sintesi dell'analisi demografica esposta nella Relazione di Progetto di Piano è chiaramente scritto al Punto 4-<i>Dimensionamento</i> quanto spiegato in sede di dibattito consigliare; in particolare si fa riferimento alla dimostrazione dell'andamento della struttura sociale</p>	<p>Ambientale</p> <p>3) 4) 5) Tale osservazione non altera i contenuti del Rapporto Ambientale</p>	



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N°	DATA	PROT.	RICHIEDENTE	OGGETTO	ISTRUTTORIA	Parere del valutatore	Parere istruttorio
					<p>dei nuclei famigliari che modificatasi nel tempo vede una diminuzione del numero medio dei suoi componenti, costante, per il quale si afferma il trend di crescita della percentuale di famiglie costituite da una sola persona. Nella Relazione è esplicitato che "Di tale circostanza si dovrà tener conto nelle previsioni di sviluppo demografico, prevedendo una ulteriore e diversa edificazione in risposta alle nuove esigenze dovute alla suddivisione dei nuclei famigliari." Pertanto nel punto 4.4 - Quantificazione volume residenziale del PAT il volume previsto da PAT (pari a 329.604 mc) viene calcolato per numero previsto di nuovi nuclei famigliari pari a n°845, che non sono imputabili tutti all'incremento demografico previsto dal PAT, ma che considerano anche le esigenze della popolazione esistente, che statisticamente nei prossimi 10 anni subirà una suddivisione dei nuclei famigliari esistenti.</p> <p>Quindi non bisogna confondere l'effettivo incremento demografico previsto dal PAT (pari a 907 abitanti) calcolato sulla base dell'andamento demografico degli ultimi 25 anni, con il numero dei nuovi nuclei famigliari previsti (845 famiglie) che tiene in considerazione i movimenti e le esigenze della popolazione esistente. Volendo approssimativamente confrontare tali valori si dovrebbe considerare che i 907 ab. previsti da PAT genereranno 422 nuovi nuclei famigliari (907ab/2,15ab*fam). Le</p>		

SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUM&)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N°	DATA	PROT.	RICHIEDENTE	OGGETTO	ISTRUTTORIA	Parere del valutatore	Parere istruttorio
					<p>nuove famiglie generate da separazioni sono invece 423 (845-422 famiglie) che si traducono in 1.015 abitanti. (422*2,40 ab*fam).</p> <p>3) Premesso che è indirizzo della Regione Veneto che nel Consolidato vengano comprese le sole aree di lottizzazione già convenzionate, tale documentazione è presente nel Quadro Conoscitivo, redatto dal professionista incaricato e nella Tav.05 allegata al Rapporto Ambientale, pertanto si rimanda alla presa visione di tale documentazione.</p> <p>4) Per quanto riguarda le aree di urbanizzazione consolidata inserite nella Tavola 4 Carta della Trasformabilità del PAT sono desunte dalle aree già attuate della zonizzazione della pianificazione urbanistica vigente, con piccoli adeguamenti dati dalla frammentazione dell'edificato nel territorio Caprinese in co-pianificazione con la Regione Veneto. Per quanto riguarda l'aggiornamento della CTR è in corso. In merito alle Linee preferenziali di sviluppo la loro definizione è chiaramente una scelta programmatica dell'Amministrazione concertata in co-pianificazione con la Regione Veneto.</p> <p>5) Gli obiettivi del Piano d'Area Garda-Baldo, propri del territorio di Caprino sono riassunti nei seguenti punti:  1. Valorizzare Palazzo Carlotti come cardine principale per tutte quelle attività inerenti la "Città dei sogni";  2. Raccordare funzionalmente e</p>		



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N°	DATA	PROT.	RICHIEDENTE	OGGETTO	ISTRUTTORIA	Parere del valutatore	Parere istruttorio
					<p>tutelare le numerose ville ed i parchi romantici tramite un circuito che le colleghi e le renda fruibili;</p> <p>3. Completare la cittadella dello sport rendendola funzionale ad accogliere i grandi eventi sportivi dell'area gardesana;</p> <p>4. Organizzare il percorso della pietra dedicato a Giovanni Arduino collegandolo all'a-museo della geologia con il quale si prefigge di tutelare i manufatti storico – testimoniali presenti e proporre al suo interno un itinerario che esamini e faccia conoscere le diverse fasi della lavorazione della pietra.</p> <p>Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 4 il PAT si adegua e conforma alle direttive sovraordinate dal Piano d'Area Garda –Baldo che troveranno specifica attuazione nei futuri Piani degli interventi.</p> <p>Uno studio di volume del turismo è stato comunque predisposto con specifici indicatori nel rapporto ambientale.</p> <p>Per quanto riguarda il punto 3 è previsto nella Tav. 04 – Carta della Trasformabilità l'individuazione dell'area a servizi di interesse comune di maggiore rilevanza (art.78 NT).</p>		
19	20.05.14	7985	GASPARI LIVIO	<p>Chiede che le proprietà in loc. Pesina, fg.37 mapp. 174,496,498,500,501,502,503 vengano classificate come "Area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" (art.75)</p>	<p><b>NON ACCOLTA</b></p> <p>Si accoglie l'Osservazione rimandando al PI le modalità di attuazione che comunque dovranno prevedere la redazione di un PUA e relativa verifica assoggettabilità alla VAS. (DGR 791/2009), preferibilmente estendendo l'intervento d riordino all'intero contesto</p>	<p>Tale osservazione non altera i contenuti del Rapporto Ambientale</p>	<p>Si prende atto del Parere espresso dal valutatore. In ogni caso si ritiene che la modifica proposta debba essere sottoposta a Verifica di Assoggettabilità in quanto rappresentante</p>



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N°	DATA	PROT.	RICHIEDENTE	OGGETTO	ISTRUTTORIA	Parere del valutatore	Parere istruttorio
					dell'edificato. Si individua pertanto in cartografia Tav.04 - Carta della trasformabilità e nella relativa norma di zona art.75 delle NTA, l'area n°7.		una azione non contemplata e valutata nel R.A.
24	20.05.14	7990	BAGATA MAURIZIO Leg.Rappr. Società marmi San Martino snc di Bagata M.&C.	Chiede che le proprietà in loc.Platano, fg.22 mapp. 484, 906 vengano classificate come "Area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" (art.75)	<b>ACCOLTA</b> Visto il tipo di l'attività artigianale non idonea ad una posizione così a ridosso di area a urbanizzazione consolidata si accoglie l'Osservazione rimandando al PI le modalità di attuazione che comunque dovranno prevedere la redazione di un PUA e relativa verifica assoggettabilità alla VAS, prediligendo la vocazione dell'area ad indirizzo residenziale. Si individua pertanto in cartografia Tav.04 - Carta della trasformabilità e nella relativa norma di zona art.75 delle NTA, l'area n°8.	Tale osservazione non altera i contenuti del Rapporto Ambientale	Si prende atto del Parere espresso dal valutatore. In ogni caso si ritiene che la modifica proposta debba essere sottoposta a Verifica di Assoggettabilità in quanto rappresentante una azione non contemplata e valutata nel R.A.
25	20.05.14	7991	MAESTRELLO ELISABETTA	Richiesta di: 1) non confermare la destinazione delle aree di proprietà in loc.Chignola, fg.30 Mapp. 254,739, vincolate come "Contesti figurativi dei complessi monumentali"; 2) comprendere nel perimetro dell'"Area di edilizia diffusa"	<b>ACCOLTA</b> 1) Il PAT recepisce le aree tutelate da PRG vigente. La procedura di modifica di tale tutela potrà essere affrontata previa studio specifico con il PI, che, come indicato nella norma di zona art.62, previa ricognizione ed eventuale integrazione disciplina gli interventi anche con schede puntuali e/o PUA specifici. 2) Si prende atto dell'esistenza di due fabbricati limitrofi al confine di area a diffuso individuata dal PAT. In ragione di ciò, si può pertanto accogliere parzialmente l'osservazione ri-perimetrando l'area ma escludendo comunque gran parte dell'ambito individuato dalla richiesta.	Tale osservazione non altera i contenuti del Rapporto Ambientale	Si ritiene che la modifica proposta, specialmente in considerazione del fatto che prevede attuazione tramite PUA, debba essere sottoposta a Verifica di Assoggettabilità in quanto rappresentante una azione non contemplata e valutata nel R.A.
29	20.05.14	7995	TOMEI CRISTINA TOMEI RUGGERO	Richiesta di estendere alle aree di proprietà in loc. Boi Fg.31 Mapp.822,821,820 la configurazione di ambito suscettibile di utilizzazione	<b>1) ACCOLTA</b> <b>2) PARZIALMENTE ACCOLTA</b> l'Area di urbanizzazione consolidata inserita nella Tavola 4 Carta della Trasformabilità del PAT è desunta dalle aree già attuate della zonizzazione della	Tale osservazione non altera i contenuti del Rapporto Ambientale	Si prende atto del parere del valutatore.



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N°	DATA	PROT.	RICHIEDENTE	OGGETTO	ISTRUTTORIA	Parere del valutatore	Parere istruttorio
			CANESTRARI LUCIANA TOMEI GIULIO	edificatoria, ovvero di comprenderlo nel perimetro dell'Area di urbanizzazione consolidata.	<p>planificazione urbanistica vigente e non è possibile estenderla alla zona agricola. Ad una verifica dell'area individuata dall'osservazione, essa risulta di modesta entità e interclusa da aree di urbanizzazione consolidata, pertanto l'Osservazione è accoglibile configurando l'area suscettibile allo sviluppo insediativo residenziale eliminando il precedente limite fisico alla nuova edificazione.</p> <p><b>ACCOLTA</b></p> <p>L'area di urbanizzazione consolidata inserita nella Tavola 4 Carta della Trasformabilità del PAT è desunta dalle aree già attuate della zonizzazione della pianificazione urbanistica vigente e non è possibile estenderla alla zona agricola. Tuttavia essendo l'area in questione in prossimità di una Linea preferenziale di sviluppo insediativo residenziale (Art.78), l'osservazione si accoglie parzialmente ampliando il limite di edificazione verso il lato nord-est, in direzione Pazon, come da cartografia allegata.</p> <p><b>Parzialmente ACCOLTA</b></p>	<p>La variazione di carattere residenziale rientra nel dimensionamento del Piano e della relativa ATO di appartenenza. Gli impatti generati sono stati oggetto di valutazione in termini quantitativi e qualitativi. Tale variazione non altera i contenuti del Rapporto Ambientale</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
32	20.05.14	7998	MARZADRO SILVANO Procuratore Società M@rzz di Flavio Marzadro e C.Sas	Richiesta di estendere l'ambito del Consolidato alle aree di proprietà in loc. Valsecca Fg.23 Map.1162.	<p><b>ACCOLTA</b></p> <p>Si è proceduto alla verifica della normativa vigente e pertanto si accoglie l'osservazione.</p> <p><b>ACCOLTA</b></p> <p>1) Si è proceduto alla verifica della normativa vigente e pertanto si accoglie l'osservazione. 2) L'area di urbanizzazione consolidata inserita nella Tavola 4 Carta della Trasformabilità del PAT è desunta dalle aree già attuate della zonizzazione della pianificazione urbanistica vigente e non è possibile estenderla alla zona agricola.</p>	<p>La Variazione è in riduzione rispetto a quanto già oggetto di valutazione. Tale variazione non altera i contenuti del Rapporto Ambientale</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
33	20.05.14	7999	FIORETTA UGO	Richiede che vengano ridotte le fasce di rispetto degli elettrodotti che in Tav1-Vincoli è rappresentata di 140 m quando per elettrodotti con portata 220KV è prevista da normativa una distanza di m 80, ed in particolare per l'area di proprietà Fg.27 Mapp.730,732,734 la società Terna la prevede di m 70.	<p>1) Richiesta di ridurre le fasce di rispetto degli elettrodotti che in Tav1-Vincoli è rappresentata di 140 m quando per elettrodotti con portata 220KV è prevista da normativa una distanza di m 80, ed in particolare per l'area di proprietà Fg.31 Mapp.343,507,508,509 Terna la prevede di m 70. 2) Richiesta di estendere all'area di</p>	<p>La Variazione è in riduzione rispetto a quanto già oggetto di valutazione. Tale variazione non altera i contenuti del Rapporto Ambientale</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>
34	20.05.14	8000	MICHELINI EDOARDO CASTELLANI LUISA		<p>1) Si è proceduto alla verifica della normativa vigente e pertanto si accoglie l'osservazione. 2) L'area di urbanizzazione consolidata inserita nella Tavola 4 Carta della Trasformabilità del PAT è desunta dalle aree già attuate della zonizzazione della pianificazione urbanistica vigente e non è possibile estenderla alla zona agricola.</p>	<p>La Variazione è in riduzione rispetto a quanto già oggetto di valutazione. Tale variazione non altera i contenuti del Rapporto Ambientale</p>	<p>Si prende atto del parere del valutatore.</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N°	DATA	PROT.	RICHIEDENTE	OGGETTO	ISTRUTTORIA	Parere del valutatore	Parere istruttorio
35	20.05.14	8001	SQUARZONI STEFANO	Richiede che vengano ridotte le fasce di rispetto degli elettrodotti che in Tav1- Vincoli è rappresentata di 140 m quando per elettrodotti con portata 220KV è prevista da normativa una distanza di m 80, ed in particolare per l'area di proprietà Fg.30 Mapp.597,598,449,607 Tema Ia prevede di m. 70.	Tuttavia il PAT prevede che con il Pl si possa modificare il perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata nei limiti indicati all'art.72 delle Norme Tecniche. Pertanto l'osservazione non è pertinente al PAT, ma è da valutare con il Piano degli interventi.  1) ACCOLTA 2) NON ACCOLTA	La Variazione è in riduzione rispetto a quanto già oggetto di valutazione. Tale variazione non altera i contenuti del Rapporto Ambientale	Si prende atto del parere del valutatore.



**RITENUTO** che:

la metodologia utilizzata consente di valutare la complessiva sostenibilità delle strategie di piano, con la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o Compensazione individuati, con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei Piani degli Interventi,

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME  
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006  
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Caprino Veronese (VR), con l'osservanza di tutte le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, a condizione che si ottemperi alle seguenti

**PRESCRIZIONI**

**1 Prima dell'approvazione del Piano:**

1.1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

- 1.1.1. relativamente alla individuazione di Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale è necessario integrare l'art. 75 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi che demandano al P.I. e ad un PUA l'attuazione, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, fatta salva la destinazione residenziale o compatibile con la stessa e comunque fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013"*.
- 1.1.2. relativamente alla individuazione di Aree di Riqualficazione e Riconversione è necessario integrare l'articolo 76 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi che demandano ad un Accordo Integrato previa sottoscrizione di Accordo tra Pubblico e Privato (art. 6 L. R. 11/2004) o Accordo di programma (art.7 L. R. 11/2014), dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013"*.
- 1.1.3. relativamente alle "aree a Servizi di interesse sovra comunale e Servizi di Previsione" è necessario integrare l'art. 79 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli interventi in attuazione del nuovo polo scolastico e del nuovo polo sportivo, considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006."*
- 1.1.4. relativamente alla individuazione di un Ambito Turistico derivante dalla pianificazione sovraordinata (art.69-70 delle NTA del PTCP) è necessario integrare l'articolo 35.1 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013"*.
- 1.1.5. relativamente alla possibilità demandata al P.I. di individuare "Opere incongrue ed elementi detrattori", è necessario integrare l'art. 60 con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, il recepimento di opere incongrue e tutti gli interventi futuri, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006."*
- 1.1.6. relativamente alla possibilità ammessa nelle "Pertinenze scoperte da tutelare" (art.62) di aumentare le volumetrie esistenti mediante specifica scheda urbanistica o



PUA, è necessario integrare l'art. 62 con il seguente comma: *“Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, l'ampliamento di volumetria attuato mediante specifica scheda e/o PUA, dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.*

- 1.1.7. relativamente alla possibilità ammessa al P.I. di favorire in corrispondenza dell'area nord di Pesina di realizzare un'area ricettiva turistica (area 1\*), è necessario integrare l'art. 65 – Direttive per il P.I. - punto 5, con il seguente comma: *“Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, l'eventuale realizzazione di un'area ricettiva-turistica, dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.*
- 1.1.8. relativamente alla possibilità ammessa al P.I. di prevedere nell'area in corrispondenza di villa Cariola di realizzare l'ampliamento per attività turistica (area 2\*), è necessario integrare l'art. 70 – Contesti figurativi... - Direttive – con il seguente comma: *“Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, l'eventuale ampliamento per attività turistica, dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.*
- 1.1.9. relativamente alle “misure di mitigazione e/o Compensazione” individuate nel R.A. nel paragrafo “Modalità operative”, deve essere inserito un articolo specifico che ne dettami i contenuti e dia chiare direttive al P.I.
- 1.1.10. modificare l'art. 32 - RETE NATURA 2000 - SITI DI INTERESSE COMUNITARIO E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE stralciando la parte relativa alle direttive e di modificare la parte relativa a prescrizioni e vincoli come segue:  
*“Ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna presenti, le aree individuate quali siti della rete Natura 2000 sono soggette alle direttive 2009/147/Ce e ss.mm.ii. “Uccelli” e 92/43/Cee e ss.mm.ii. “Habitat”, al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii e alle disposizioni regionali vigenti in materia.  
L'approvazione da parte delle Autorità competenti di eventuali aggiornamenti della perimetrazione degli ambiti della rete Natura 2000, già individuati dal PAT, comporta l'automatico recepimento delle stesse nel PAT, senza che ciò debba necessariamente costituire variante allo stesso.”*
- 1.1.11. per quanto riguarda le mitigazioni relative all'inquinamento luminoso, occorre implementare l'articolo 96 con le seguenti disposizioni:
- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
  - Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
  - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
  - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
  - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
  - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.



- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

1.2. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art.17 del D. Lgs 152/2006 come modificato con D. Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

## **2 Dopo l'approvazione del piano**

- 2.1. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
- 2.2. Il Comune di Caprino Veronese deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nel Parere Autorità di bacino del Fiume Adige, prot. 948 del 09/05/2014, nel Parere Direzione Regionale per i beni Culturali e paesaggistici del veneto, prot. 7294 del 06/05/2014, nel Parere della Soprintendenza per i beni Archeologici del veneto, prot. 5030 del 14/04/2014, Parere istituto Ville venete, prot. 1169 del 10/04/2014, nel Parere dell'ULSS n.22, prot. 2587/SISP del 14/05/2014, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

## **3 In sede di attuazione del Piano:**

- 3.1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 3.2. di prevedere in ogni caso la corretta la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per tutti gli interventi previsti dalle norme e per tutti gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma);
- 3.3. di non coinvolgere habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., che possono subire incidenze significative negative, in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- 3.4. di non dare attuazione, negli ambiti di urbanizzazione a destinazione residenziale, alla fattispecie di esclusione punto 6 di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 e di provvedere alla compiuta analisi e alla verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi nell'ambito dei P.I.;
- 3.5. di prevedere la verifica di assoggettabilità a VAS per i P.I.
- 3.6. di realizzare gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive di cui all'art. 18 e 39, con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;
- 3.7. di prevedere sempre nella progettazione della viabilità:
  - la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a



funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;

- l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

3.8. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV 1717 del 03/10/2013.

3.9. Si dovrà porre particolare attenzione alla definizione delle aree di edificazione diffusa al fine di contenere il consumo di suolo.

3.10. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

3.11. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

*Il Presidente*

*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione Coordinamento*  
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola/Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 17 pagine